



**Deliberazione di Giunta Provinciale  
N. 167 del 11/12/2012**

Classifica: **004.03** Anno **2012**

Oggetto: <b>IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE - DETERMINAZIONE MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA BASE.</b>
--

<i>Ufficio Proponente</i>	<b>DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>532</b>
<i>Centro di Costo</i>	<b>532</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>Dott. Rocco Conte</b>
<i>Dirigente/ Titolare P.O</i>	<b>CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI</b>
<i>Relatore</i>	<b>ASS. LEPRI TIZIANO</b>

Segretario : **TRISCIUOGGIO EMILIA**

Deliberazione di Giunta Provinciale N. **167** del **11/12/2012**

L' anno **duemiladodici** e questo di **11** del mese **Dicembre** in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi sede della **PROVINCIA DI FIRENZE**, alle ore **16.30** regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

<b>(P) BARDUCCI ANDREA</b>	<b>(P) BILLI GIACOMO</b>
<b>(P) GIORGETTI STEFANO</b>	<b>(P) CRESCIOLI RENZO</b>
<b>(P) LEPRI TIZIANO</b>	<b>(P) DI FEDE GIOVANNI</b>
<b>(P) ROSELLI PIETRO</b>	<b>(P) FRACCI CARLA</b>
<b>(P) SIMONI ELISA</b>	<b>(P) SPACCHINI SONIA</b>
<b>(P) GAMANNOSSI MARCO</b>	<b>(P) CONIGLIO ANTONELLA</b>
<b>(P) CANTINI LAURA</b>	

Il Presidente Sig. **BARDUCCI ANDREA**, constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig. **TRISCIUOGGIO EMILIA** pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

**la Giunta Provinciale**

**Visto** l'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 così come modificato dal Decreto Legislativo 30/12/99 n. 506 che ha previsto che le Province possano istituire l'imposta sulla formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione veicoli al PRA (IPT);

**Visto** il successivo comma 2 del predetto art. 56 che prevede che l'imposta sia applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'art. 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità;

**Visto** il Decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27/11/1998 avente per oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 56, comma 11 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, per la determinazione delle misure dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17/12/1998";

**Visto** l'art. 3 – Tariffe - del Regolamento IPT approvato da questo Ente con atto consiliare n. 20 del 18/02/2008 esecutivo ai sensi di legge, che regola le tariffe e particolarmente il punto 2 dello stesso articolo che determina il massimo aumento applicabile rispetto alla tariffa base stabilita dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27 novembre 1998 (30%);

**Viste** le successive modifiche al regolamento apportate con delibere di consiglio n. 87 del 26/5/2008, n. 217 del 15/12/2008, n. 156 del 23/12/2009 e n. 173 del 22/12/2011;

**Vista** la delibera n. 76 del 15/4/2008 con la quale la Giunta ha modificato l'aumento da applicare alla tariffa base dell'imposta, a decorrere dal 1 ottobre 2008, fissandolo al 10% e ha deliberato di non applicare alcun aumento alla tariffa dal 1 gennaio 2009;

**Visto l'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 che dispone:** "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato" e visto l'art. 77-bis comma 30 del **D.L. 25-06-2008, n. 112** che cita "per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all' *articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 126*, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

**Visto** l'art. 1 comma 123, L. 13 dicembre 2010, n. 220 che dispone “resta confermata, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell’art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell’art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Vista** la delibera di Giunta n. 241 del 29/10/2008, che conferma per l’anno 2009 l’applicazione della tariffa al minimo consentito dalla Legge;

**Vista** la delibera di Giunta n. 219 del 10/11/2009, che conferma per l’anno 2010 l’applicazione della tariffa al minimo consentito dalla Legge;

**Vista** la delibera di Giunta n. 184 del 9/11/2010 che conferma per l’anno 2011 la misura della tariffa al minimo consentito dalla legge;

**Visto** il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che cita all’art. 13 comma 14 “Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

- a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126
- b. .. omissis..”;

**Visto** il [Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito in legge con modifiche dall’art. 1 comma 1 L. 26 aprile 2012 n. 44, contenente “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” che all’art. 4 comma 4 è intervenuto sulla potestà degli enti locali di incrementare i tributi abrogando l’articolo 77 -bis, comma 30, del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, e l’articolo 1, comma 123, della legge 13.12.2010, n. 220. La norma fa salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all’anno d’imposta 2012, emanate prima dell’approvazione del decreto legge;

**Vista** la delibera di Giunta n. 199 del 10/11/2011 che incrementa per l’anno 2012 la misura base dell’IPT al 25%;

**Ricordato** che il gettito dell’imposta in questione ammonta a quanto illustrato nella tabella seguente:

2008	2009	2010	2011	2012 (assestato)
24.270.161	22.202.955	24.422.880	27.714.466	29.104.612

**Visto** il D.L. 13 agosto 2011 n. 138 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - pubblicato nella G.U. 13 agosto 2011, n. 188 e convertito in legge con modifiche dalla L. 14 settembre 2011 n. 148, pubblicata nella Gazz. Uff. 16 settembre 2011 n. 216, all'art. 1 comma 12 ha disposto:

“..(omissis) ... La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'*articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*, nella tabella allegata al *decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435*, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'*articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione», ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato *articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011*. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti”;

**Appurato che** la disposizione di cui al punto precedente è entrata in vigore il 17 settembre 2011;

**Visto** il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modifiche dall'art. 1 comma 1 L. 30 luglio 2010, n. 122, che all'art. 14 dispone che i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle Province dal Ministero dell'Interno sono ridotti di 300 milioni di euro per l'anno 2011 e di **500 milioni a decorrere dall'anno 2012**;

**Visto** il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 che all'art. 18 dispone che a decorrere dal 2012 sono soppressi i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle province delle regioni a statuto speciale aventi carattere di generalità e permanenza e l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e all'art. 21 istituisce il fondo sperimentale di riequilibrio di durata biennale, poi sostituito dal fondo perequativo di cui all'art. 23;

**Visto** il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che all'art. 28 comma 8 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 dispone una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. 6 maggio 2011,

n. 68, e il fondo perequativo , come determinato ai sensi dell'articolo 23, del medesimo D.Lgs. n. 68 del 2011 e dei trasferimenti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna di **415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi;**

**Visto** il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge con modifiche dalla L. di conversione 7 agosto 2012 n. 135 che all'art. 16 comma 7 dispone una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, e il fondo perequativo , come determinato ai sensi dell'articolo 23, del medesimo D.Lgs. n. 68 del 2011 e dei trasferimenti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna di **€ 500 milioni per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dal 2015;**

**Visto** il DM 25 ottobre 2012 che prevede per la riduzione di cui al DL 6 luglio 2012 n. 95 sia ripartita tra le province in base ai consumi intermedi e, pertanto, per la Provincia di Firenze ammonta a € 12.736.674,85 per l'anno 2012;

**Visto** il disegno di legge di Stabilità 2013 art. 5 comma 4, approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2012, che dispone di sostituire al primo periodo dell'art. 16, comma 7 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 le parole 1.000 milioni di euro con **1.200 milioni di euro** e le parole **1.050 milioni di euro con 1.250 milioni;**

**Appurato che** in base al criterio di cui al DM 25 ottobre 2012 il taglio di cui al D.L. 6 luglio 2012 rettificato dal disegno di legge di Stabilità 2013 per la Provincia di Firenze ammonterà nel 2013 a € 30.567.299,64;

Dato atto della rilevanza dei tagli operati dai provvedimenti e atti normativi sopra citati;

**Rilevata** la necessità dell'attuazione di una manovra tributaria volta ad incrementare le entrate correnti ed il livello programmato degli investimenti di spesa, nonché del mantenimento dei servizi e delle funzioni fondamentali dell'ente con conseguente miglioramento del saldo di parte corrente **liberando risorse per il patto di stabilità per gli esercizi 2013, 2014 e 2015;**

**Ritenuto,** pertanto, necessario avvalersi della facoltà prevista dall'art. 56 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 e dell'art. 3 – Tariffe - del Regolamento IPT della Provincia di Firenze approvato con delibera consiliare n. 20 del 18/02/2008 e s.m.i. in precedenza citati incrementando la misura delle tariffe base dell'IPT del 30%;

**Visto** l'art. 1 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), in particolare il comma 169 che prevede: gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Visto** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 dal Responsabile della Direzione Servizi Finanziari dott. Rocco Conte in data 3/12/2012, come da allegati alla proposta di deliberazione, sotto il profilo tecnico e contabile;

**Visto** l'art. 48 del T.U.E.L approvato con D.lgs n. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

A voti unanimi,

### **DELIBERA**

**1) di applicare** agli anni 2013, 2014, e 2015 per i motivi espressi in premessa, alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio la maggiorazione del trenta per cento (30%) sulla tariffa base dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, così come determinata con Decreto Ministeriale n. 435 del 27.11.1998 e dall'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.;

**2) di incaricare** il Dirigente dei Servizi Finanziari di notificare entro 10 giorni dalla esecutività il presente atto agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di Firenze ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera b), Legge Finanziaria 2001, nonché di inviare entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia conforme del presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze – Ufficio Federalismo Fiscale per la pubblicazione sulla G.U. ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 c. 2 del D.Lgs 446/97;

### **Delibera altresì**

A voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

**“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.provincia.fi.it/>”**